

Risultati dell'indagine conoscitiva

approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea in merito al recepimento del regolamento relativo al sistema d'informazione visti (VIS)

e

recepimento della decisione del Consiglio sull'accesso al VIS delle autorità preposte alla sicurezza

(Sviluppi dell'acquis di Schengen)

Aprile 2009



Indice

I PARTE GENERALE	2
1 Oggetto dell'indagine conoscitiva	2
1.1 Recepimento del regolamento VIS	2
1.2 Recepimento della decisione del Consiglio VIS	2
1.3 Domande poste nel contesto dell'indagine conoscitiva	3
2 Riassunto dei risultati dell'indagine conoscitiva	3
2.1 Contesto	3
2.2 Valutazione generale del progetto di recepimento e delle modifiche legali	3
3 Elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva	4
II PARTE SPECIALE	6
1 Osservazione preliminare	6
2 Adeguamenti della LStr	6
2.1 Art. 98a Delega di compiti a terzi (nuovo)	6
2.2 Art. 109a Sistema nazionale visti (nuovo)	7
2.3 Art. 109b Consultazione dei dati del VIS centrale (nuovo)	8
2.4 Art. 109c Consultazione del sistema nazionale visti (nuovo)	9
2.5 Art. 109d Scambio d'informazioni con gli Stati europei nei confronti dei quali non è ancora applicato il regolamento (CE) n. 767/2008 (nuovo)	11
2.6 Art. 109e Disposizioni esecutive (nuovo)	11
2.7 Art. 120d Trattamento di dati personali contrario allo scopo (nuovo)	12
2.8 Art. 120e cpv. 1, 1° periodo	12
3. Risposte alle domande poste nel contesto dell'indagine conoscitiva	12
3.1 CAPPS	12
3.2 CDCGP	13
3.3 Kapo-ZH	13
3.4 CDPC	13
3.5 CCCP	13



I Parte generale

1 Oggetto dell'indagine conoscitiva

1.1 Recepimento del regolamento VIS

La decisione 2004/512/CE¹ del Consiglio, dell'8 giugno 2004, ha istituito un sistema di scambio di dati sui visti (VIS). Il regolamento (CE) n. 767/2008² è teso a definire l'oggetto e le funzionalità del sistema nonché le pertinenti responsabilità. Definisce le varie procedure di scambio di dati sui visti tra Stati Schengen. I dati biometrici (fotografia e impronte delle dieci dita) sono contenuti nel sistema al fine di garantire un'identificazione affidabile dei richiedenti il visto. Secondo il regolamento VIS gli Stati Schengen definiscono le autorità competenti il cui personale è abilitato a consultare i dati del sistema centrale (VIS centrale) nella misura necessaria all'adempimento dei loro compiti. La registrazione, la modifica o la cancellazione dei dati nel VIS centrale per il tramite della banca dati nazionale è riservata esclusivamente al personale debitamente autorizzato dalle autorità competenti in materia di visti. La consultazione dei dati del VIS centrale, ovvero dei dati europei, è riservata esclusivamente al personale debitamente autorizzato nella misura in cui questi dati sono necessari all'adempimento dei compiti delle autorità competenti in materia di visti, delle autorità incaricate dei controlli alla frontiera esterna e delle autorità di migrazione e d'asilo. Il regolamento incarica peraltro gli Stati di determinare il regime delle sanzioni applicabili in caso di utilizzazione abusiva dei dati contenuti nel sistema d'informazione. Il recepimento di questo sviluppo dell'acquis implica modifiche alla legge federale sugli stranieri (LStr). Il sistema svizzero sui visti sarà collegato al sistema centrale sui visti nel marzo 2010.

1.2 Recepimento della decisione del Consiglio VIS

La decisione 2008/633/GAI del Consiglio³ definisce le condizioni in cui le autorità preposte alla sicurezza possono consultare il VIS centrale. Completa il regolamento VIS e rientra nel quadro della prevenzione e dell'individuazione di reati gravi, segnatamente quelli legati al terrorismo. Le predette autorità sono autorizzate a consultare i dati entro i limiti dei loro poteri e a condizione che siano adempite le condizioni definite nella decisione del Consiglio. La consultazione del VIS è limitata alle ricerche effettuate da punti di accesso centrali servendosi di uno dei dati previsti nella decisione. La Svizzera dovrà designare questi punti di accesso centrale. In caso di riscontro, sono trasmessi all'autorità richiedente unicamente i dati enumerati nella decisione del Consiglio. In linea di principio, la trasmissione avviene in seguito a una domanda debitamente motivata, relativa a un caso individuale, e presentata per scritto (lettera o posta elettronica). La Svizzera è tenuta a designare le «autorità autorizzate» a procedere a tali domande scritte. Il recepimento di questo sviluppo dell'acquis di Schengen implica anche modifiche alla legge federale sugli stranieri (LStr).

¹ GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5.

² Regolamento (CE) 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema d'informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

³ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129.



1.3 Domande poste nel contesto dell'indagine conoscitiva

Nel contesto dell'indagine conoscitiva, CDCGP, CCCP, CAPPS, CDPC, SCPCSS, e ASM sono state invitate a rispondere alle due domande seguenti:

- Quali autorità cantonali (comprese le unità organizzative) devono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 109b capoverso 2 lettera d LStr, a ottenere su richiesta dati del C-VIS?
- Quante domande o quanti accessi al C-VIS sono previsti ogni mese al fine di consultare dati per prevenire, individuare e investigare reati di terrorismo e altri reati gravi?

Le risposte figurano al numero II, 3.

2 Riassunto dei risultati dell'indagine conoscitiva

2.1 Contesto

Il regolamento VIS e la decisione VIS sono sviluppi dell'acquis di Schengen la cui approvazione dev'essere sottoposta al Parlamento. La trasposizione di questi atti nel diritto svizzero concerne anzitutto le autorità incaricate del rilascio dei visti o autorizzate ad accedere ai dati relativi ai visti.

L'indagine conoscitiva presso le cerchie interessate si è svolta dal 24 febbraio al 16 marzo 2009. Sono stati invitati a pronunciarsi il Tribunale amministrativo federale (TAF), diverse organizzazioni nel settore della migrazione e della sicurezza, in particolare l'ASM e la CCPCS. Sono stati consultati anche gli aeroporti che costituiscono una frontiera esterna Schengen, i partiti politici rappresentati all'Assemblea federale, determinate associazioni mantello dell'economia nonché le autorità cantonali competenti in materia di naturalizzazione. Hanno espresso il loro parere tre partiti politici e 12 organizzazioni. Hanno espressamente rinunciato ad esprimersi la SIC svizzera, l'UPS, il TAF, il Dipartimento di giustizia e della sicurezza del Cantone di Lucerna, il PCS e l'ASCA.

2.2 Valutazione generale del progetto di recepimento e delle modifiche legali

La grande maggioranza delle cerchie consultate si è pronunciata a favore del recepimento di questi due nuovi sviluppi dell'acquis di Schengen.

L'ASD approva il progetto e precisa che l'attuazione di Schengen ha un carattere statale e che le società che gestiscono gli aeroporti non devono essere gravate da alcun onere nuovo o supplementare. Il PLR appoggia il recepimento di questi due sviluppi dell'acquis di Schengen e le modifiche legali che implica. Eventuali ulteriori modifiche di dettaglio potranno essere apportate nel quadro delle discussioni parlamentari.

Anche TS approva l'avamprogetto sottoposto a indagine conoscitiva e precisa che costituisce un passo logico e necessario al fine di garantire la sicurezza interna, nonché una misura importante nel quadro della soppressione dei controlli alle frontiere interne.

DGS-OW non formula alcuna obiezione e approva la messa in servizio del VIS. Anche economieuisse approva l'avamprogetto e ritiene che le modifiche a livello di legge siano giustificate e necessarie.

DE-UR esprime il proprio accordo, in particolare per quanto concerne le disposizioni sulla protezione dei dati e le sanzioni. DE-UR auspica altresì un paragone dei dati biometrici del VIS con quelli del settore dell'asilo (Eurodac), al fine di evitare che una persona con antecedenti nel settore dell'asilo ottenga un visto Schengen.



DGS-SG si esprime a favore di una più ampia trasmissione delle informazioni nel contesto della procedura di consultazione, giacché un'autorità cantonale non è autorizzata a prorogare un visto non emanato da una rappresentanza svizzera. DGS-SG auspica una formazione sulle nuove procedure nel quadro del rilascio dei visti.

UGC-SH e Nat-AI sono favorevoli all'approvazione e all'attuazione degli scambi di note nonché al recepimento della decisione relativa all'accesso al VIS delle autorità competenti in materia di sicurezza.

Nat-AI sottolinea che il recepimento di questo sviluppo dell'acquis è assai importante per il lavoro nel settore dei visti in quanto consentirà uno scambio rapido dei dati tra Stati Schengen e un trattamento parimenti rapido delle domande di visto. La consegna dei visti a persone non grate sarà limitata o addirittura impossibile.

L'UDC è l'unica ad opporsi al recepimento e alle modifiche legali sottoposte a indagine conoscitiva. L'UDC dubita peraltro dell'efficacia del funzionamento del VIS in quanto i Paesi vicini rischiano di non applicarlo in conformità alla legge. L'UDC solleva inoltre la questione della pertinenza della soppressione di EVA e della sua sostituzione mediante una banca di dati nazionale sui visti.

3 Elenco dei partecipanti all'indagine conoscitiva

Tribunali federali:

TAF Tribunale amministrativo federale

Cerchie interessate:

CDCGP / KKJPD	Conferenza dei direttori cantionali di giustizia e di polizia
CCCP / KKPKS	Conferenza dei comandanti cantionali di polizia
CAPPS	Conferenza delle autorità di perseguimento penale della Svizzera
SCPCS	Società dei capi di polizia delle città svizzere
ASM / VKM	Associazione dei servizi cantionali di migrazione
ASD	Associazione svizzera degli aerodromi
CDPC	Conferenza dei direttori di polizia delle città svizzere
ASCA	Associazione svizzera controllo abitanti



Partiti:

PCS	Partito cristiano sociale
PLR	Partito liberale-radicalo svizzero
UDC	Unione democratica di centro

Associazioni mantello dell'economia:

economiesuisse	Federazione delle imprese svizzere
UPS / SAV	Unione padronale svizzera
SIC svizzera (KVSchweiz)	Società svizzera degli impiegati di commercio
TS	Travail.Suisse

Autorità cantionali:

Nat-AG	autorità di naturalizzazione del Cantone di Argovia
Nat-AI	Appenzello Interno, Landamman und Standeskommission
PAM-BE	Direzione di polizia e degli affari militari del Cantone di Berna
Nat-BL	autorità di naturalizzazione del Cantone di Basilea Campagna
BS	Basilea Città
DGS-GL	Dipartimento di giustizia e della sicurezza del Cantone di Glarona
DGS-LU	Dipartimento di giustizia e della sicurezza del Cantone di Lucerna
DGS-OW	Dipartimento di giustizia e della sicurezza del Cantone di Obvaldo
Nat-SG	autorità di naturalizzazione del Cantone di San Gallo
DGS-SG	Dipartimento di giustizia e della sicurezza del Cantone di San Gallo
UGC-SH	Ufficio di giustizia e dei Comuni del Cantone di Sciaffusa
DE-UR	Direzione dell'economia pubblica del Cantone di Uri
DS-ZG	Direzione della sicurezza del Cantone di Zugo
Nat-ZH	autorità di naturalizzazione del Cantone di Zurigo
Kapo-ZH	Polizia cantonale di Zurigo



II Parte speciale

1 Osservazione preliminare

La parte speciale è tesa a esaminare i pareri dei partecipanti all'indagine conoscitiva articolo per articolo. L'articolo o gli articoli rifiutati figurano sotto la rubrica **Rifiuto**. Le disposizioni approvate figurano sotto **Consenso**. Se una disposizione è approvata ma è oggetto di proposte supplementari, queste figurano parimenti sotto **Consenso**. Se una presa di posizione respinge determinati articoli e non si pronuncia su altri, diamo per scontato che gli articoli non commentati siano approvati.

2 Adeguamenti della LStr

2.1 Art. 98a Delega di compiti a terzi (nuovo)

¹ D'intesa con l'Ufficio, il Dipartimento federale degli affari esteri può abilitare terzi a svolgere determinati compiti nell'ambito della procedura di rilascio dei visti, segnatamente:

- a) fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti;
- b) ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, passaporto, giustificativi);
- c) percepire gli emolumenti conformemente all'ordinanza del 24 ottobre 2007⁴ sugli emolumenti LStr;
- d) rilevare i dati biometrici necessari nel quadro dell'attuazione del sistema d'informazione visti Schengen;
- e) restituire il passaporto al titolare alla fine della procedura.

² Il DFAE e l'Ufficio provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le prescrizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.

Consenso

Cerchie interessate: Nat-ZH, Nat- SG, CDCGP, SCPCS, CAPPS, ASD, TS, DGS-OW, economiesuisse, DGS-GL, PAM-BE, Kapo-ZH, CDPC, DE-UR, DGS-SG, UGC-SH, Nat- AI, CCCP, Nat-BL

Partiti: PLR

TS ritiene che l'articolo 98a lettera d dovrebbe precisare le misure di sicurezza previste per garantire l'impossibilità di qualsiasi trattamento abusivo dei dati. Il presente articolo sembra peraltro contraddire l'articolo 8 del regolamento VIS, che non prevede nessuna delega di questo tipo per la registrazione dei dati.

PAM-BE approva la presente disposizione, che consente un lavoro efficace anche all'estero. Sottolinea tuttavia l'importanza di vigilare sulla protezione dei dati, quindi anche di scegliere con oculatezza le imprese partner in loco.

⁴ RS 142.209



Rifiuto

Cerchie interessate: DS-ZG

Partiti: UDC

Per l'UDC la possibilità di delegare a terzi la registrazione dei dati biometrici e il prelievo degli emolumenti rappresenta una scelta delicata, in quanto comporta il rischio di abusi e corruzione.

DS-ZG si esprime in maniera critica per quanto concerne il trattamento di dati da parte di terzi. Il rilascio dei visti, infatti, è una mansione pubblica che deve imperativamente essere svolta dallo Stato. Proposta: sopprimere l'articolo 98a.

2.2 Art. 109a Sistema nazionale visti (nuovo)

¹ L'Ufficio gestisce il sistema nazionale visti. Questo sistema serve a registrare le domande e ad allestire i visti rilasciati dalla Svizzera. Consente alle autorità autorizzate di registrare e aggiornare i dati personali, compresi i dati sensibili, dei richiedenti il visto. Contiene in particolare i dati che saranno trasmessi tramite l'interfaccia nazionale (N-VIS) al VIS centrale (C-VIS), il quale raggruppa i dati sui visti di tutti gli Stati che applicano il regolamento VIS.

² Il sistema nazionale visti contiene dati relativi ai richiedenti il visto, in particolare le informazioni seguenti:

- a) dati alfanumerici relativi al richiedente e ai visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, ritirati o prorogati;
- b) fotografie e impronte digitali del richiedente;
- c) legami tra determinate domande di visto.

³ Per svolgere i compiti richiesti nell'ambito della procedura di rilascio del visto, l'Ufficio, le rappresentanze svizzere all'estero, le missioni, le autorità migratorie cantonali competenti in materia di visti, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri hanno accesso ai dati sui visti ai fini della registrazione, della modifica o della cancellazione dei dati. Le autorità sono tenute a registrare e utilizzare i dati dei richiedenti il visto conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 del 9 luglio 2008.

Consenso

Cerchie interessate: Nat-ZH, Nat-SG, CDCGP, SCPCS, CAPPS, ASD, TS, DGS-OW, economiesuisse, DGS-GL, PAM-BE, Kapo-ZH, CDPC, DE-UR, DGS-SG, DS-ZG, UGC-SH, Nat- AI, CCCP, Nat-BL

Partiti: PLR

PAM-BE reputa necessario creare una base legale per il VIS nel diritto nazionale.

Rifiuto

Cerchie interessate:

Partiti: UDC



2.3 Art. 109b Consultazione dei dati del VIS centrale (nuovo)

¹ Le autorità seguenti sono autorizzate a consultare in rete i dati in C-VIS: a) l'Ufficio, le rappresentanze svizzere all'estero, le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti, il Segretariato di Stato e la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri nell'ambito della procedura di rilascio dei visti; b) l'Ufficio, al fine di determinare lo Stato membro responsabile dell'esame di una domanda d'asilo in applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003⁵ e nell'ambito di una domanda d'asilo qualora la Svizzera sia competente per trattare la domanda; c) il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen, al fine di facilitare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero; d) il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia che procedono a controlli d'identità, al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno sul territorio svizzero. ² Le autorità autorizzate a sollecitare determinati dati del VIS centrale presso un punto di accesso centrale ai sensi della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008⁶, ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi sono: a. l'Ufficio federale di polizia; b. il Servizio di analisi e prevenzione; c. il Ministero pubblico della Confederazione; d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale. ³ La centrale d'intervento dell'Ufficio federale di polizia costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, cui devono giungere simultaneamente le domande dell'Ufficio federale di polizia e del Ministero pubblico della Confederazione. ⁴ Il Servizio degli stranieri del SAP costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell'articolo 3 paragrafo 3 della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, cui devono giungere le domande delle altre unità del SAP. ⁵ I punti di accesso centrali cantonali sono: (saranno definiti in seguito all'indagine conoscitiva).	
---	--

Consenso

Cerchie interessate: Nat-ZH, Nat- SG, CDCGP, SCPCS, CAPPS, ASD, TS, DGS-OW, economiesuisse, DGS-GL, PAM-BE, Kapo-ZH, CDPC, DE-UR, DGS-SG, DS-ZG, UGC-SH, Nat- AI, CCCP, Nat-BL

Partiti: PLR

⁵ Regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 50 del 25.2.2003, pag. 1).

⁶ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (decisione del Consiglio; GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).



Nat-ZH e Nat-SG precisano di non necessitare affatto di un accesso diretto ai dati sui visti. Se del caso, si rivolgono al servizio cantonale di migrazione.

La CDCGP constata che l'articolo 109b capoversi 1 e 2 non permette alle autorità comunali di accedere ai dati del C-VIS. Esse dovrebbero tuttavia avere questa possibilità, poiché i Comuni svolgono compiti importanti in seno ai Cantoni. Si pensi ai corpi di polizia delle Città di Zurigo e Winterthur, più grandi di quelli di taluni piccoli Cantoni. È pertanto auspicabile che tali autorità abbiano accesso al C-VIS.

Secondo la CDCGP l'articolo 109b capoverso 1 lettera c dovrebbe far riferimento alle frontiere svizzere e non unicamente alle frontiere esterne Schengen (aeroporti e Liechtenstein).

La SCPCS ritiene che un accesso al sistema nazionale sui visti non sia sufficiente nel contesto del controllo delle persone. Se uno straniero in possesso di un visto Schengen è fermato a San Gallo, la regolarità del suo soggiorno non può essere constatata nel sistema nazionale, bensì unicamente nel sistema centrale. Queste situazioni possono comportare il fermo prolungato della persona, il che non è auspicabile. È pertanto adeguato accordare un accesso ai dati del VIS centrale alle autorità comunali di polizia che svolgono mansioni in materia di stranieri.

TS ritiene che la lotta al terrorismo debba restare appannaggio delle autorità civili e non di quelle militari. L'accesso del SAP ai dati del VIS, previsto al capoverso 2 lettera b, deve pertanto essere oggetto di controlli severi.

La CDPC ritiene che l'accesso diretto delle autorità comunali di polizia al VIS centrale consentirebbe di riconoscere rapidamente le persone soggiornanti illegalmente in Svizzera. La CDPC ritiene inoltre che i grandi corpi di polizia comunali delle Città dovrebbero anche essere autorizzati a richiedere i dati del VIS centrale al punto d'accesso centrale di fedpol. La CDPC propone di completare il capoverso 2 dell'articolo 109b mediante una lettera e:
e. le autorità comunali di polizia designate dalla Confederazione.

La CCCP ritiene che le autorità comunali, in particolare quelle di Zurigo e Losanna, debbano avere un accesso diretto al C-VIS (art. 109b cpv. 1). Ritiene anche che l'accesso a taluni dati per il tramite di fedpol sia accettabile nel caso della lotta al terrorismo o di altri reati gravi (art. 109b cpv. 2).

Rifiuto

Cerchie interessate:

Partiti: UDC

2.4 Art. 109c Consultazione del sistema nazionale visti (nuovo)

L'Ufficio può abilitare le autorità seguenti ad accedere in rete ai dati del sistema nazionale visti:

- a) Corpo delle guardie di confine e posti di frontiera delle autorità cantionali di polizia, per i controlli d'identità e il rilascio di visti eccezionali;
- b) rappresentanze svizzere all'estero e missioni svizzere, per l'esame delle domande di visto;
- c) Segreteria di Stato e Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri, per l'esame delle domande di visto di competenza del Dipartimento federale degli affari esteri;



- d) Centrale di compensazione, per l'esame delle domande di prestazioni nonché per l'assegnazione e la verifica del numero d'assicurato AVS;
- e) autorità cantonali e comunali competenti in materia di stranieri, autorità cantonali e comunali di polizia e autorità cantonali e comunali preposte al mercato del lavoro, per l'adempimento dei loro compiti in materia di stranieri;
- f) le autorità federali competenti nell'ambito della sicurezza interna e della polizia:
1. per l'identificazione delle persone nell'ambito dello scambio d'informazioni di polizia, delle indagini di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, delle procedure d'estradizione, dell'assistenza giudiziaria e dell'assistenza amministrativa, della delega del perseguimento e della repressione di un reato, della lotta contro il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, del controllo dei documenti di legittimazione, delle ricerche di persone scomparse nonché del controllo delle segnalazioni RIPOL previsto dall'ordinanza RIPOL del 19 giugno 1995⁷.
 2. per l'esame delle misure di respingimento per la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997⁸ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.
- g) le competenti autorità di ricorso della Confederazione, per l'istruzione dei ricorsi interposti presso di esse.

Consenso

Cerchie interessate: Nat-ZH, Nat-SG, CDCGP, SCPCS, CAPPS, ASD, TS, DGS-OW, economie suisse, DGS-GL, PAM-BE, Kapo-ZH, CDPC, DE-UR, DGS-SG, DS-ZG, UGC-SH, Nat-AI, CCCP, Nat-BL

Partiti: PLR

Nat-ZH e Nat-SG precisano di non necessitare di un accesso diretto ai dati sui visti. Se del caso, si rivolgono al servizio cantonale di migrazione. Nat-BL non ha mai necessitato di dati sui visti.

La SCPCS approva il fatto che le autorità di polizia possano accedere al nuovo sistema nazionale sui visti in maniera simile a quanto previsto attualmente per l'accesso a EVA e SIMIC. La SCPCS apprezza che le autorità comunali di polizia siano prese in considerazione nell'articolo 109c lettera e.

La CDPC dichiara che sinora le polizie cittadine si sono sempre rivolte all'ufficio di collegamento per ottenere dati sui visti. Accolgono favorevolmente il fatto che le polizie comunali siano menzionate all'articolo 109c lettera e. Il fatto che si tratta di una disposizione potestativa non deve comportare restrizioni a tale principio.

La CCCP ritiene giusto che le autorità comunali e cantonali possano accedere al sistema nazionale sui visti. Le autorità di polizia di sicurezza, giudiziaria e della circolazione nonché le centrali d'intervento devono disporre di tale accesso.

Rifiuto

⁷ RS 172.213.61

⁸ RS 120



Cerchie interessate:

Partiti: UDC

2.5 Art. 109d Scambio d'informazioni con gli Stati europei nei confronti dei quali non è ancora applicato il regolamento (CE) n. 767/2008 (nuovo)

Il Liechtenstein e qualsiasi Stato membro dell'Unione europea, purché non applichino ancora il regolamento (CE) n. 767/2008, possono rivolgere domande d'informazione alle autorità svizzere autorizzate ai sensi dell'articolo 109b capoverso 2. La centrale d'intervento dell'Ufficio federale di polizia costituisce il punto di accesso centrale per quanto riguarda tali domande.

Consenso

Cerchie interessate: Nat-ZH, Nat- SG, CDCGP, SCPCS, CAPPS, ASD, TS, DGS-OW, economiesuisse, DGS-GL, PAM-BE, Kapo-ZH, CDPC, DE-UR, DGS-SG, DS-ZG, UGC-SH, Nat- AI, CCCP, Nat-BL

Partiti: PLR

Rifiuto

Cerchie interessate:

Partiti: UDC

2.6 Art. 109e Disposizioni esecutive (nuovo)

Nelle disposizioni esecutive, il Consiglio federale disciplina:

- a) quali sono esattamente le unità autorizzate ai sensi degli articoli 109a capoverso 3 e 109b capoversi 1 e 2;
- b) la procedura di acquisizione dei dati del C-VIS da parte delle autorità di cui all'articolo 109b capoverso 2;
- c) la portata degli accessi in rete al C-VIS e al sistema nazionale visti;
- d) il catalogo dei dati registrati nel sistema nazionale visti e i diritti d'accesso delle autorità di cui all'articolo 109c;
- e) la procedura di scambio d'informazioni ai sensi dell'articolo 109d;
- f) la conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;
- g) le modalità della sicurezza dei dati;
- h) la collaborazione con i Cantoni;
- i) la responsabilità per il trattamento dei dati.

Consenso

Cerchie interessate: Nat-ZH, Nat- SG, CDCGP, SCPCS, CAPPS, ASD, TS, DGS-OW, economiesuisse, DGS-GL, PAM-BE, Kapo-ZH, CDPC, DE-UR, DGS-SG, DS-ZG, UGC-SH, Nat- AI, CCCP, Nat-BL



Partiti: PLR

La DS-ZG auspica un esame critico di questa delega al Consiglio federale, in particolare per quanto concerne le lettere a, c d, f, g.

2.7 Art. 120d Trattamento di dati personali contrario allo scopo (nuovo)

Chi tratta dati personali del sistema nazionale visti o di C-VIS a uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a-109d è punito con la multa.

Consenso

Cerchie interessate: Nat-ZH, Nat- SG, CDCGP, SCPCS, CAPPS, ASD, TS, DGS-OW, economiesuisse, DGS-GL, PAM-BE, Kapo-ZH, CDPC, DE-UR, DGS-SG, DS-ZG, UGC-SH, Nat- AI, CCCP, Nat-BL

Partiti: PLR

Rifiuto

Cerchie interessate:

Partiti: UDC

2.8 Art. 120e cpv. 1, 1° periodo

¹ Le infrazioni di cui agli articoli 115-120 e 120d sono perseguite e giudicate dai Cantoni. Se un'infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza a procedere spetta al Cantone che per primo ha iniziato il procedimento.

.....

Consenso

Cerchie interessate: Nat-ZH, Nat- SG, CDCGP, SCPCS, CAPPS, ASD, TS, DGS-OW, economiesuisse, DGS-GL, PAM-BE, Kapo-ZH, CDPC, DE-UR, DGS-SG, DS-ZG, UGC-SH, Nat- AI, CCCP, Nat-BL

Partiti: PLR

Rifiuto

Cerchie interessate:

Partiti: UDC

3. Risposte alle domande poste nel contesto dell'indagine conoscitiva

3.1 CAPPS

Domanda 1:



La CAPPS ritiene che ogni procuratore o giudice istruttore cantonale dovrebbe poter presentare una domanda in vista dell'ottenimento di dati del VIS centrale. A rigor di logica, potrebbe rivolgersi alla polizia cantonale del suo Cantone o di più Cantoni riuniti.

Domanda 2:

La CAPPS ritiene impossibile stimare il numero di domande in vista dell'ottenimento di dati del VIS centrale da parte delle autorità cantonali. Non saranno casi di routine, visto che, da un lato, si tratta di prevenire atti terroristi o altri reati gravi e, d'altro lato, questi dati saranno utili unicamente in casi di persone sospette con un profilo internazionale.

3.2. CDCGP

Domanda 1:

La CDCGP ritiene che solo le autorità competenti consultate possano rispondere a questa domanda. La CDCGP non ha risposto alla domanda 2.

3.3. Kapo-ZH

Domanda 2:

Nel quadro della prevenzione del terrorismo e di altri reati gravi, l'aeroporto di Zurigo presenterà circa 200 domande al giorno.

3.4 CDPC

Domanda 1:

Le centrali d'intervento delle autorità comunali di polizia designate devono essere autorizzate a presentare domande presso la centrale d'intervento di fedpol.

Domanda 2:

Attualmente non è possibile valutare il numero di domande in vista dell'ottenimento di dati a scopo di prevenzione e indagine in materia di terrorismo e altri reati gravi.

3.5 CCCP

Domanda 1:

I collaboratori della polizia giudiziaria e della protezione di Stato devono essere autorizzati a presentare domande presso fedpol. Anche i corpi di polizia comunali devono essere presi in considerazione se esercitano attività in tale contesto.

Domanda 2:

In numerose inchieste penali può essere giustificato presentare domande presso fedpol. Occorre prevedere in media tra le 20 e le 30 domande al mese per Cantone, il che corrisponde complessivamente a 400-600 domande al mese.